

LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1952, N. 35

**Autorizzazione di supercontribuzioni comunali
per l'anno 1952, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto
(4° provvedimento)¹**

Articolo unico

I Comuni sottoelencati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1952, escluso il Comune di Cavedine autorizzato anche per l'anno 1951, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per garantire il pareggio dei rispettivi bilanci.

ARCO:

il 300% sulla sovrimposta terreni

il 300% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari

il 75% sulle bevande vinose

BESANELLO:

il 650% sulla sovrimposta terreni

il 40% su tutte le voci della tariffa delle imposte consumo

CAVEDINE (anno 1951):

il 900% sulla sovrimposta terreni

il 900% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari

(anno 1952):

il 900% sulla sovrimposta terreni

il 900% sulla addizionale all'imposta sui redditi agrari

il 50% su tutte le voci della tariffa delle imposte consumo

¹ In B.U. 5 settembre 1952, n. 19.

MADRUZZO:

il 400% sulla sovrimposta terreni

PERGINE

il 100% sulla sovrimposta terreni

il 100% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari

il 150% sull'imposta consumo delle bevande vinose,
compresi i vini fini

il 10% su tutti gli altri generi della tariffa imposta di consumo

SAN MICHELE ALL'ADIGE

il 400% sulla sovrimposta terreni

STRIGNO:

il 100% su tutte le voci della tariffa delle imposte di
consumo, esclusi i seguenti generi: energia elettrica, gas e
suini macellati per uso familiare

TERRAGNOLO:

il 100% sulla imposta consumo del vino

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
